

**Settore: DG**  
**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2016/2354**

**del 13/12/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1344**

**del 15/12/2016**

**DIREZIONE GENERALE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D).

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D).

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE**

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018, il DUP e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26.04.2016, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2015 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con Deliberazione Giunta Comunale 14.06.2016 n. 121 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, è stato approvato il *"Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016;

Vista la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 di I.D. ed in particolare quanto previsto al punto 2 *"EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE" - CONDIZIONI SOGGETTIVE*, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché le condizioni oggettive e/o soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni, ed in particolare si specificava quanto segue:

*"... omissis....*

*Si evidenzia pertanto una situazione di pieno rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale e limiti assuntivi e si valuta pertanto che:*

- allo stato attuale tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, nonché gli elaborati contabili / finanziari in corso di predisposizione ed utili alla approvazione dei prossimi Bilanci di previsione 2016-2018, Rendiconto 2015, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;*
- conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2016 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.";*

Considerato inoltre che, successivamente all'approvazione del Piano Occupazionale sono stati approvati, come più sopra indicato, sia il Rendiconto della Gestione 2015, che il Bilancio previsionale 2016-2018, dai quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni ed in particolare:

**Contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG); Il Comune di Reggio Emilia presenta un ampio contenimento della spesa finale 2014 e 2015 di personale entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dal Collegio dei Revisori (**Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86** – Rendiconto 2014 Euro 45.986.449,86 – **Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24** –**

**2,87% rispetto alla media del triennio di riferimento** - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);

**Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006 e smi, rispetto alla medesima incidenza media del triennio 2011-2013** quale parametro temporale fisso (cfr. da ultimo Deliberazione Corte Conti Sezione Autonomie N. 16/SEZAUT/2016/QMIG che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le); **Il Comune di Reggio Emilia presenta** una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente in netta riduzione rispetto al valore **medio del triennio 2011-2013 che era pari al 40,01%** al netto delle partecipate; e sulla base del **rendiconto 2015** tale incidenza è in riduzione, **pari al 36,63%** - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);

**Rispetto del patto di stabilità interno sino all'anno 2015** e precedenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, come confermato dall'art. 1 comma 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ivi compresi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità 2015; **Il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno** sino al 2014 come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati, ed ha già trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016;

**Rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica** di cui all'art. 1 commi da 707 a 734 e 762 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio);

#### **In presenza di tali condizioni:**

**Programmazione ed effettuazione di “nuove assunzioni” non dirigenziali, a tempo indeterminato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel nuovo limite del 25% stabilito dall'art. 1 comma 228 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015** (limite di assunzione di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, ferme restando le % di spesa stabilite dall'art. 3 comma 5 del DL 90/2014 unicamente per le finalità di definizione dei processi di mobilità e di riassorbimento del personale esuberante di Area vasta (fino all'80% per l'anno 2016) ed oltre ai resti non spesi del triennio precedente - 60% residuo derivante dalle cessazioni 2014;

Effettuazione di assunzioni **a tempo determinato e per lavoro flessibile nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tal titolo nel 2009**, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei **Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG**), dedotte le categorie escluse;

Visto inoltre il successivo Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*”, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016, che tra l'altro:

- all'art. 16 “*Disposizioni in materia di personale*” modifica l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, abrogando la *lettera a)*, con la conseguenza che, a far tempo dal 25/6/2016, il vincolo inerente la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto alla incidenza media del triennio 2011-2013 è stato eliminato;
- all'art. 16 comma 1-quater esclude nuovamente dal calcolo e dalle limitazioni di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 – 1° comma del TUEL 267/2000;
- all'art. 17 “*Personale insegnante ed educativo*”, aggiunge i commi 228 bis, ter, quater e quinquies, all'articolo 1 co. 228 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, prevedendo la possibilità di effettuare un piano straordinario di assunzioni per le scuole dell'infanzia e gli asili nido, con un budget aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti Locali, come da ultimo definite per il triennio 2016-2018 dai commi 228 e 229 della stessa legge di stabilità (cfr. anche in tal senso la Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni 05 agosto 2016, IFEL ANCI);

Valutato e verificato pertanto nuovamente allo stato attuale, che tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di assunzioni e di spesa di personale, anche alla luce delle ultime citate disposizioni normative e

contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale, e che pertanto si possa procedere, anche per l'anno 2016 ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile e/o proroghe di contratti a tempo determinato, nel solo limite della spesa sostenuta per tali finalità nel 2009;

Considerato che nella suddetta deliberazione **si autorizzava, al punto 1) del dispositivo**, quanto riportato in sintesi:

1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il *“Piano Occupazionale triennale per gli anni 2016 – 2017 - 2018 - Piano annuale 2016 – 2017”*, secondo le proposte rappresentate in premessa dalla Direzione Operativa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato con le modalità e **così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati**, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

**Capoversi delle premesse:**

*omissis...*

**6 – RICOGNIZIONE FABBISOGNI DIREZIONE OPERATIVA – PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2017-2018**

**Punto 6.4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE**

*...omissis...*

Richiamato in particolare quanto indicato al punto *“6.4 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE”* e nello specifico *“6.4. A) - TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.”* del capoverso 6 delle premesse della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

<b>6.4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/ progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2016-2018, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano, appena effettuata dalla Direzione Operativa - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.*

*Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile (lavoro subordinato a tempo determinato e/o contratti di collaborazione, utilizzo di personale in comando, distacco temporaneo, somministrazione lavoro).*

*Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le nuove disposizioni legislative hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.*

*Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2015, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato 2015 nel tetto dell'analogha voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto Allegato D) alla presente deliberazione *“Spesa personale a tempo determinato anno 2009 – e a consuntivo anno 2015”*, che si approva col presente provvedimento.*

***Si ritiene opportuno e necessario pertanto utilizzare anche la forma del lavoro flessibile, in modo complessivamente inteso (tempo determinato, co.co.co, comandi funzionali, somministrazione) - quale una delle modalità / strumenti di risposta, alle complessive esigenze e fabbisogni di personale, come già evidenziato al capoverso 6 - in temporanea sostituzione di***

*professionalità carenti / mancanti ed in attesa di poter nuovamente reclutare, dopo il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, anche mediante Bandi di mobilità volontaria tra Enti, Nuovi Concorsi Pubblici, o utilizzo di graduatorie concorsuali valide per assunzioni indeterminate.*

*Con riguardo alle procedure di mobilità tra Enti, si autorizza inoltre il Dirigente del Servizio "Gestione e sviluppo del personale e organizzazione", ad effettuare eventuali "mobilità per interscambio" o "per compensazione", nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti di corrispondente categoria e profilo professionale, previa nulla osta del dirigente di riferimento, nonché delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, anche senza necessità, trattandosi di mero interscambio, dell'adozione di specifici avvisi pubblici, e anche nelle more del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, come già previsto dalla più sopra citata Circolare **Nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.***

#### **6.4. A) TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.**

*Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente "Piano Occupazionale triennale 2015-2017" - sia per l'anno 2016, che per gli anni 2017 e 2018 - contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare:*

*1) nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme che verranno stanziare nei corrispondenti capitoli di Bilancio 2016 e seguenti **in particolare per i servizi sociali** e per l'Istituzione e più complessivamente, nei soli limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni), limiti già quantificati anche in via previsionale, al precedente Capoverso "2. EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE.";*

*2) limitatissimi conferimenti di incarichi di co.co.co. per elevate professionalità, per esigenze progettuali e/o temporanee, non fronteggiabili con personale interno, avuto riguardo alla spesa sostenuta per tali tipologie di lavoro flessibile l'anno precedente includendo anche quei progetti a finanziamento esterno all'Ente la cui spesa non rientra nelle limitazioni previste dalla legge.*

*Si prende atto e si confermano pertanto, tutte le varie assunzioni a tempo determinato / proroghe contrattuali, effettuate / in via di effettuazione dalla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" con proprie determinazioni, nel corso finale del 2015 (post piano occupazionale) e 2016, per esigenze temporanee di carattere sostitutivo e/o eccezionali dei diversi Servizi dell'Amministrazione (**Sociali**, Comunicazione, Pianificazione Strategica, Finanziari e di Programmazione, ai Cittadini, Officina Educativa, Rigenerazione Urbana, ecc.), in quanto coerenti con gli indirizzi operativi, i limiti di spesa e le autorizzazioni già contenute nel precedente Piano Occupazionale 2015-2017, ed ulteriormente in linea con le attuali e sopraindicate autorizzazioni.*

*La stessa Dirigente viene autorizzata ad assumere con propri atti a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2016 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative.*

*... omissis ..."*

*Visto inoltre quanto contenuto anche nel Prospetto Allegato C) alla citata deliberazione "Prospetto Budget / Piano assunzionale 2016-2017-2018", ove nel punto in cui sono indicate ed autorizzate alcune "ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / COMANDI FUNZIONALI GIÀ AUTORIZZATI ANNO 2016", si specifica chiaramente che le stesse sono da intendersi a titolo NON esaustivo, **restando in capo alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" la facoltà e l'autorizzazione ad assumere a tempo determinato con propri atti, al verificarsi delle esigenze, nei limiti di quanto indicato nella deliberazione al citato Capoverso 6.4 A)**; Preso atto pertanto che si autorizzavano, già nella deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, le assunzioni a tempo determinato / proroghe come più sopra indicato;*

Tutto ciò premesso

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 154 del 01.03.2016 veniva assunta, tra gli altri, a tempo determinato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, la **Dott.ssa Francia Giada**, per il periodo dal 07.03.2016 al 31.12.2016, salvo proroga, a fronte di esigenze straordinarie in merito a nuove progettualità che il Servizio Servizi Sociali sta sperimentando sulle tematiche connesse alle nuove povertà (rapporto con il Tribunale sugli sfratti, avvio di nuove progettazioni ministeriali e regionali sulle fasce marginali\_SIA, Housing First);

Vista la comunicazione del 05.12.2016 della Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” Dott.ssa Germana Corradini, con la quale la stessa richiedeva:

- la proroga, fino al periodo massimo consentito dalla normativa vigente, e pertanto fino al 06.03.2019, del contratto di assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Francia Giada, in considerazione del pieno avvio delle attività legate al nuovo programma “Sostegno all'inclusione attiva” (S.I.A.) - progetto che ha preso avvio in data 02.09.2016 come previsto da Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.07.2016 e che è al momento assolutamente prioritario - nonché della valutazione estremamente positiva dell'attività svolta nel periodo assuntivo a tempo determinato già effettuato dalla dott.ssa Francia nel medesimo profilo professionale (che consentirà di ridurre al minimo il tempo di inserimento nel nuovo Progetto e di garantire con tempestività l'inizio di tutte le fasi progettuali) e, infine, della completa assenza di altro personale interno ai Servizi, inquadrato in identico profilo professionale, libero da altre attività progettuali e/o dalla ordinaria gestione dei “casi” sociali e, pertanto, in grado e disponibile ad occuparsi a tempo pieno di tale nuovo e prioritario Progetto;

- la conferma in servizio della dott.ssa Drago Stefania – già in servizio a tempo determinato per esigenze sostitutive (interdizione anticipata della dipendente Sara Bertolini e che rientrerà in servizio anzitempo rispetto alla prima scadenza fissata), con contratto in scadenza il 27.08.2017 – anch'essa sul progetto SIA – Programma Ministeriale rivolto alle “nuove povertà” che avrà una durata di 7 anni e che impegnerà risorse sia umane che finanziarie e strumentali del Servizio Servizi Sociali, le cui competenze, professionalità e impegno, nonché l'elevata qualità della prestazione resa nel precedente incarico, la rendono persona qualificata a ricoprire tale incarico;

Valutato:

- che la richiesta di proroga del contratto a tempo determinato della Dott.ssa Francia Giada, nonché l'assegnazione per la dott.ssa Drago Stefania, sono correlate all'insorgenza di ulteriori esigenze eccezionali legate alla realizzazione del Progetto S.I.A. (Il Sostegno per l'Inclusione Attiva), misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni disagiate al fine di accompagnarle verso l'autonomia e che verrà finanziata da uno specifico programma nazionale (P.O.N. - Programma Operativo Nazionale);
- che la concreta erogazione del predetto sussidio è subordinata alla realizzazione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa da parte dei Servizi Sociali del Comune (in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà), che vede appunto, nell'assistente sociale, un ruolo chiave in termini di responsabilità e di carico di lavoro;
- che, per quanto riguarda la dott.ssa Francia si tratta della prima proroga contrattuale mentre, nel caso della dott.ssa Drago, si tratta semplicemente di una riassegnazione di competenze in funzione di un contratto di assunzione a tempo determinato già in essere con questa Amministrazione Comunale;

Verificata l'impossibilità di far fronte a tali esigenze con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sul Piano Occupazionale Deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78 al capoverso delle premesse Punto 6.4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMNISTRAZIONE;

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presente proroga di assunzione a tempo determinato sono state previste, negli appositi capitoli di bilancio, nella bozza di bilancio di previsione 2017 e verranno previste nei medesimi capitoli anche per gli anni 2018 e 2019, anche in seguito ai finanziamenti erogati dai fondi del P.O.N. (Programma Operativo Nazionale);
- che la spesa necessaria per tale proroga risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009 e non più nel limite del 50% della medesima spesa 2009 (cfr. da ultimo deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.*

...omissis...

*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato pertanto a tal proposito che, come previsto dal sopraccitato dettato normativo, la Dott.ssa Francia Giada è stata assunta a tempo determinato attingendo dalla graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, e che ora si tratta di prima proroga del contratto di assunzione;

Considerato inoltre che in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi - poiché nei casi oggetto del presente provvedimento, NON si tratta di nuove assunzioni, bensì di proroga di contratto a tempo determinato già sottoscritto con la lavoratrice assunte, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità al Servizio Servizi Sociali - non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Job act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

*“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento*

dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
- b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
- c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
- d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- e) per sostituzione di lavoratori assenti;
- f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

... Omissis..."

Considerato:

- che, trattandosi di attività prorogata in corso d'anno, non occorre computare il limite % del 20% massimo di lavoratori assunti a tempo determinato, sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento proroga;
- che comunque, il numero dei lavoratori complessivamente assunti a tempo determinato nel 2016 dal Comune di Reggio Emilia, con contratto attivo alla data della proroga assuntiva oggetto del presente provvedimento, risulta nettamente inferiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di proroga del contratto (01.01.2017), tenuto conto anche di tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, che risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e);
- che pertanto anche con la presente proroga a tempo determinato tale limite percentuale non viene assolutamente superato;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all' ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento";

Considerato, ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura concorsuale, anche con riferimento alle attuali proposte di proroga:

- che la Dott.ssa Francia Giada è stata sinora assunta dal Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, nella quale risulta inserita per un periodo complessivo di 36 mesi, per il periodo dal 07.03.2016 al 31.12.2016;
- che pertanto anche con la proroga oggetto del presente provvedimento (sino alla data del 06.03.2019) vengono rispettati i sopraindicati limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura di reclutamento;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio Servizi Sociali, al fine di garantire la continuità gestionale del progetto rivolto alle nuove povertà – Progetto SIA - procedere alla proroga del contratto di assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Francia Giada, con profilo di Funzionario Reti Sociali (cat D.) per le motivazioni sopra indicate e assegnare la dott.ssa Drago Stefania, titolare di un contratto di assunzione a tempo determinato in scadenza il 27.08.2017 per esigenze sostitutive, alle attività previste nel progetto SIA;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56, 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente C.C.N.L.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

### DETERMINA

1. di prorogare a **decorrere dal 01.01.2017 e fino al 06.03.2019** (data ultima di scadenza del limite temporale assuntivo di 36 mesi di cui all' ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "*Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento*"), in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui al Piano Occupazionale 2016-2018 approvato con Delib. G.C. 31.03.2016 n. 78, con profilo di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" – Specializzazione Servizi Sociali (Categoria D1) a tempo pieno e stante l'insorgenza di nuove esigenze straordinarie connesse al Progetto S.I.A. già esposte in premessa – il contratto di assunzione a tempo determinato - ai sensi del vigente C.C.N.L. dei lavoratori degli EE.LL., nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 81/2015 e dall'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 della:

Dr.ssa **FRANCIA GIADA**, nata a Correggio – RE il 23.04.1982 – C.F. FRNGDI82D63D037G

specificando che la stessa presenta tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e 81/2015, trattandosi di prima proroga contrattuale, e che con la stessa non vengono superati i limiti temporali assuntivi pari a 36 mesi riferiti alla medesima procedura né il numero delle proroghe massime effettuabili;

2. di confermare in servizio la dott.ssa Drago Stefania – già assunta a tempo determinato per esigenze sostitutive (interdizione anticipata della dipendente Sara Bertolini e che rientrerà in servizio anzitempo rispetto alla prima scadenza fissata), con contratto in scadenza il 27.08.2017 – anch'essa sul progetto SIA, Programma Ministeriale rivolto alle "nuove povertà" - che avrà una durata di 7 anni e che impegnerà risorse sia umane che finanziarie e strumentali del Servizio Servizi Sociali, le cui competenze, professionalità e impegno, nonché l'elevata qualità della prestazione resa nel precedente incarico, la rendono persona qualificata a ricoprire tale incarico;
3. di attribuire alla stessa il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nella cat. D1;
4. di imputare la complessiva spesa di € 65.680,02 come segue:

**quanto a € 29.977,05** al capitolo che nel bilancio di previsione 2017 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del P.E.G. per l'esercizio 2016 – Centro di Costo 145 – e precisamente:

€ 22.699,91 all'art.1 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

€ 7.277,14 all'art.2 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

**quanto a € 29.977,05** al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in corrispondenza del Capitolo 30807 del PEG 2016 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio per l'esercizio 2016 – Centro di Costo 145 - e precisamente:

art. 1 € 22.699,91 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 7.277,14 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

**quanto a € 5.725,92** al capitolo che nel PEG 2019 verrà iscritto in corrispondenza del Capitolo 30807 del PEG 2016 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio per l'esercizio 2016 – Centro di Costo 145 - e precisamente:

art. 1 € 4.377,48 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.348,44 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

5. di dare atto che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presente proroga di assunzione a tempo determinato sono rinvenibili negli appositi capitoli di bilancio per l'anno 2016 e verranno previste nei medesimi capitoli per gli anni 2017 e 2018 e 2019, anche in seguito ai finanziamenti erogati dai fondi del P.O.N.;
6. di dare atto altresì che tale proroga di assunzione è pienamente compatibile con quanto disposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, e s.m.i. (relativamente alla spesa del tempo determinato), poiché la disposizione di cui all'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, modificativa del citato art. 9

comma 28, ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, quale il Comune di Reggio Emilia, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009;

7. di dare altresì atto che con la presente proroga di assunzione a tempo determinato non si eccede il limite complessivo di unità assunte a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 per l'anno 2016 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione / proroga), operate le esclusioni previste dal comma 2, lett. e) del citato articolo 23;
8. di dare atto pertanto che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e s.m.i. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014, e dall'art. 16 del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in legge n. 160 del 07.08.2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014), nonché di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (ora abrogata).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del più volte citato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Battistina Giubbani)